

Deliberazione nr. 02 dd. 14.03.2016

Oggetto: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – modifiche al Regolamento e approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016.

Premesso

la proposta di deliberazione circa l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno 2016;

il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa acquisito ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 nr. 25;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge Provinciale 30 dicembre 2014 nr. 14, che ha introdotto, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia, l'Imposta comunale denominata IM.I.S., (Imposta Immobiliare Semplice) in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale);

Atteso che con deliberazione nr. 02 dd. 19 marzo 2015 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina di dettaglio dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. nr. 14/2014;

Rilevato che ai sensi dell' art. 53, comma 16, della legge nr. 388/2000:

- il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell' anno di riferimento;

Visto l' art. 8 comma 3 della L.P. nr. 14/2014 che testualmente recita: *“Fatto salvo quanto previsto in materia della L.P. nr. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell' approvazione del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario coincidente con il periodo di imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l' approvazione del bilancio si applicano dal periodo di imposta successivo”*.

Vista la L.P. del 30 dicembre 2015 nr. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016) che dispone alcune modifiche della L.P. nr. 14/2014 tra le quali:

- la corretta definizione di fabbricati destinati ed utilizzati dalle scuole paritarie nonché la fissazione dell' aliquota allo 0,2% con possibilità per il Comune di diminuzione fino all' azzeramento;
- l'azzeramento della aliquota per abitazione principale ad esclusione delle categorie A1/A8/A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35%;
- il rimborso d' ufficio per aree soggette ad esproprio con distinzione tra i casi di permanenza del vincolo espropriativo per più di un decennio ed i casi con vincolo espropriativo trasformato in inedificabilità dell' area entro il decennio medesimo;
- l'aliquota dello 0,55% fissata per fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10/D2/C1/C3

Ricordato che la legge provinciale 14/2014, come modificata dalla L.P. nr. 21/2015, conferma o aggiunge per legge alcune condizioni agevolative quali:

- a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze;
- b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l' affidamento dei figli, dove questi fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell' art. 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell' articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;
- e) immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come "cooperativa sociale" ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all' art. 7 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. L' esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle "cooperative sociali" che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo di imposta convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie.

Atteso che la norma provinciale consente inoltre al Comune di applicare discrezionalmente le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, anche della stessa categoria catastale.
- b) una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retto entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale. La presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l' agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) una ed una sola unità posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all' anagrafe degli italiani residenti all' estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Itali, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso;

Dato atto che l'attuale Regolamento comunale prevede solo l'agevolazione di cui al punto a);

Ritenuto di prevedere l'ulteriore assimilazione all'abitazione principale per i soggetti iscritti all' anagrafe tributaria degli italiani residenti all' estero (AIRE), al fine di allineare il tributo comunale a quello nazionale che prevede questo tipo di agevolazione come dovuta per legge e non come facoltà;

Ritenuto, altresì, di prevedere l'ulteriore assimilazione all' abitazione principale per i soggetti di cui al punto b) (comodato gratuito a parenti e affini limitatamente al primo grado), così come consentito dall' art. 8, comma 2, lettera e) della L.P. nr. 14/2014;

Ritenuto di adeguare il vigente Regolamento comunale IM.I.S. alle modifiche normative ed alle facoltà sopra descritte nei termini di seguito riportati:

Ribadito che, ai sensi dell' art. 53, comma 16, della Legge nr. 388/2000 il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e quindi entro il 28 febbraio;

Visto l' art. 8 comma 3 della L.P. nr. 14/2014 che prevede: *"Fatto salvo quanto previsto in materia della L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell' approvazione del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario coincidente con il periodo di imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d' imposta successivo."*

Considerato che la L.P. nr. 36/1993 all'art. 9 bis testualmente prevede che: *“Fermo restando il termine per l' approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall' ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l' adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l' approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l' anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b) ad aspetti conseguenti all' adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o delle amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”*

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull' Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell' IM.I.S., va tenuto conto che la legge provinciale nr. 14/2014 e s.m., all'art. 5, comma 6, ha fissato le aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all' articolazione delle medesime;

Considerato, quindi, che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale nr. 14 del 2014;

Preso atto che con l' IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili della categoria catastale D, la cui IMUP ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta, peraltro, vincolato da quanto disposto dall' art. 1, comma 3 della L.P. nr. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per l'anno 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. nr. 14/2014 e s.m.) sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016, sottoscritto dal Consiglio delle Autonomie e dalla Giunta Provinciale nel quale, per quanto attiene la manovra di fiscalità locale, *“ i Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate (vedasi tabella)”* e garantisce il trasferimento compensativo in favore dei Comuni relativamente al venir meno del gettito IM.I.S. per le fattispecie esentate;

Ritenuto di convenire nell'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e si conviene conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall' IMIS relativamente all' articolazione delle aliquote.”

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9 + FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9	0,000
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE	0,895
CATEGORIE CATASTALI C1, C3, D2, A10	0,550

FABBRICATI DESTINATI ED UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,200
CATEGORIE CATASTALI D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	0,790
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI TIPOLOGIE DI FABBRICATO	0,895
FABBRICATI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' AGRICOLA	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLA	€ 1.500,00
AREE EDIFICABILI	€ 0,895

Considerato che, a norma dell' art. 12, comma 3, lettera d) della legge provinciale nr. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Rilevato, pertanto, che ai sensi dell' art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201/2011 a decorrere dall' anno di imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida, da parte del Ministero dell' Interno, con il blocco, sino all' adempimento dell' obbligo, dell' invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell' Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell' Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Considerato che, a norma dell' art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dall' anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell' Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;

Osservato inoltre che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art. 52 del D.Lvo nr. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l' approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con separato provvedimento verranno individuati i valori di riferimento per l' attività di accertamento delle aree edificabili.

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare il presente provvedimento prima dell' approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L e s.m.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 nr. 4/L modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 nr. 8/L;

Visto lo Statuto comunale;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

So conforme invito del Presidente;

Con voti favorevoli 11, su 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ed accertati dal Presidente che, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l'esito;

d e l i b e r a

1= di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 del 19.03.2015 relative ai seguenti articoli:

Viene introdotto l'art. 2 bis "Definizione delle fattispecie imponibili"

1. Ai fini dell'IM.I.S. valgono le seguenti definizioni:

- a. per "*abitazione principale*" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;
- b. per "*fabbricato assimilato ad abitazione principale*" si intende il fabbricato abitativo e relative pertinenze individuato dall'art. 5 comma 2 lettera b, della L.P. 14/2014, nonché quelli che il Comune ha la facoltà di assimilare come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
- c. per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente i fabbricati, con i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale;
- d. per "*altro fabbricato abitativo*" si intende il fabbricato e le relative pertinenze nel quale il possessore non risiede anagraficamente; e. per "altro fabbricato" si intende il fabbricato, non pertinenza di altro fabbricato abitativo, censito al catasto in categorie non abitative e destinato a qualunque uso e finalità;
- f. per "fabbricato strumentale all'attività agricola" si intende il fabbricato per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e comunque quello censito al catasto in categoria D10;
- g. per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale, escluso il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale;
- h. per "*assimilati ad area fabbricabile*" si intendono i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo, i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della legge urbanistica provinciale 2008, le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati;
- i. per "*terreno agricolo*" si intende il terreno qualificato a qualsiasi titolo come agricolo dagli strumenti urbanistici comunali con esclusione di quelli sui quali è in corso l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati;
- j. per "*fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria*" si intende qualsiasi fabbricato catastalmente censito e da chiunque posseduto ma strumentalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività di cui all'art. 30 della L.P. n. 5 del 07/08/2006.

Art. 3 "Esenzioni ed esclusioni di imposta": viene riformulato il comma 1 e vengono aggiunti i commi 2 ,3, 4 e 5 come di seguito riportato:

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.P. nr. 14/2014, sono esenti i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali;
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.P. nr. 14/2014, sono esenti dall'applicazione dell'IM.I.S. le seguenti fattispecie
 - a. fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
 - b. immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo nr. 504 del 1992;
 - c. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 nr. 917 e s.m., fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20.05.1985 nr. 222; (*lett. i) D.L.vo nr. 504/92*);
 - d. gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
 - e. immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche;
 - f. gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della L.P. nr. 15/2015, escluso il periodo di esecuzione dei lavori di edificazione, durante il quale sono considerati come terreno edificabile
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30.12.1992 nr. 504, art. 7, comma 1:
 - **lettera b** - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - **lettera c** - fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 601 e s.m.;
 - **lettera d** - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - **lettera e** - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - **lettera f** - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
 - **lettera g** - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.P. nr.14/2014, sono escluse dall'applicazione dell'IM.I.S. le seguenti fattispecie:
 - a. immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006 nr. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Sono enti strumentali dei comuni, delle comunità e dei consorzi fra detti enti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3.4 4bis Per il solo periodo d'imposta 2016 sono esenti gli immobili posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. I soggetti interessati devono presentare al Comune entro il 31/12/2016 apposita comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si cumula con quelle di cui al comma 2, lettera c), ed al comma 3 del presente articolo.
5. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 4 "Assimilazione ad abitazione principale" viene abrogato e riformulato totalmente come segue:

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della L.P. 14/2014, sono assimilate ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura massima di due unità pertinenziali delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche appartenenti alla medesima categoria catastale:
 - a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28,

comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le assimilazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) permangono anche qualora il proprietario della casa coniugale o del fabbricato abitativo possieda già una propria abitazione principale come definita alla lettera a) dell'art. 2 bis del presente Regolamento.

- e) una sola unità abitativa e relative pertinenze, non appartenenti alla categoria A/1, A/8 ed A/9 e non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'esterno (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Nella comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il contribuente deve precisare i dati catastali dell'unità abitativa e delle pertinenze, nonché allegare la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. nr. 14/2014, il Comune considera assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura massima di due unità pertinenziali delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche appartenenti alla medesima categoria catastale, di seguito indicate:
 - a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
 - b) una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione tributaria, ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile, decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso. Il comodante deve presentare al Comune apposita comunicazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono comunicate dal beneficiario entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello d'imposta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12. La comunicazione ha validità fino al permanere delle condizioni agevolative, la cui cessazione deve essere comunicata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Per le assimilazioni di cui al comma 1 è comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato da parte del Comune.

Art. 10 "Rimborsi": vengono aggiunti i commi 7 e 8 come di seguito indicato:

7. L'istanza di rimborso è da ritenersi rigettata se sono decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 bis, della L.P. nr. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 9, del presente Regolamento il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, per le quali non è intervenuta l'emissione del decreto definitivo di esproprio entro un decennio. Il rimborso compete per i 10 anni, compreso quello in corso, di sussistenza del vincolo espropriativo; il calcolo del decennio inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente. Trascorso detto decennio l'area ritorna ad essere assoggettata ad imposta.

Viene introdotto l' Art. 10 bis "Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree"

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g), della L.P. nr. 14/2014, si stabilisce, per le aree successivamente divenute inedificabili, il rimborso dell'imposta versata, sulla base del valore determinato ai sensi dell'art. 6, quali aree precedentemente qualificate come fabbricabili.
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi definitivi adottati dal Comune, quali le varianti apportate da strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione preliminare dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete secondo quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
5. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti;

- c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni, decorrenti dall'adozione definitiva della variante che dispone il cambio di destinazione urbanistica dell'area.
6. Il rimborso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g) della L.P. 14/2014, se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo, compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione definitiva dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
7. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 ter, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 10 comma 8 del presente Regolamento, il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, successivamente divenute inedificabili prima dello scadere del termine decennale di sussistenza del vincolo espropriativo, senza intervenuto avvio della procedura espropriativa medesima. Il rimborso compete per gli anni, inferiori ad un decennio, nei quali è stata versata l'imposta, compreso quello in corso; il calcolo del periodo inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico o dalla data di istanza urbanistica di inedificabilità del soggetto passivo e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente.

Art. 13 "Norme di rinvio": viene abrogato e riformulato come segue:

1. All'IM.I.S. si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la legge 27 luglio 2000 nr. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
 - b) l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296, in materia di tributi locali;
 - c) l'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge nr. 147 del 2013, in materia di riversamento e rimborso d'imposta;
 - d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.
 - e) Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.
2. Solo per le annualità d'imposta antecedenti al 2015 e fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi di seguito indicati:
 - a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del decreto-legge nr. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 214 del 2011; l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013 nr. 147, in materia di imposta municipale propria;
 - b) l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge nr. 147/2013, in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
 - c) Il Regolamento IUC componenti IMUP e TASI di cui alla deliberazione dal Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2014.

2= di dare atto che le modifiche al regolamento di cui al precedente punto 1 del dispositivo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2016;

3= di approvare le aliquote IM.I.S. per l'anno 2016 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9 + FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A	0,000
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZA	0,895
CATEGORIE CATASTALI C1,C3,D2,A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI ED UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,200

CATEGORIE CATASTALI D1,D3,D4,D6,D7,D8,D9	0,790
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI TIPOLOGIE DI FABBRICATO	0,895
FABBRICATI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' AGRICOLA	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLA	€ 1.500,00
AREE EDIFICABILI	€ 0,895

4= di dare atto che, a norma della L.P. 14/2014 art. 12, comma 3, lettera d), ai sensi dell' art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell' Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

5= di dare atto inoltre che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art. 52 del D.L.vo nr. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 gg dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l' approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Valfloriana;

6= di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

7= di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 nr. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.